


Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

COMPLIANCE

NEWSLETTER / MAGGIO 2018



🌐 PIROLAPENNUTOZEI.IT
f [PIROLAPENNUTOZEI & ASSOCIATI](#)
t [@STUDIO_PIROLA](#)
in [PIROLA PENNUTO ZEI & ASSOCIATI](#)

NORMATIVA

1.1.....	4
GDPR, l'attuazione della delega slitta al 21 agosto 2018	
1.2	4
In vigore il nuovo Regolamento attuativo in materia di <i>rating</i> di legalità	
1.3	5
<i>Market abuse</i> , approvato il decreto per armonizzare la normativa nazionale a quella europea	
1.4	5
Codice Antimafia, predisposti due decreti attuativi della riforma	

PRASSI

2.1.....	7
Garante <i>Privacy</i> , disponibile la procedura per la comunicazione dei dati di contatto del <i>Data Protection Officer</i>	
2.2.....	7
La Banca d'Italia adotta una procedura per il <i>whistleblowing</i>	
2.3.....	8
<i>Whistleblowing</i> : la proposta della Commissione Europea per una protezione più efficace dei denunciati all'interno dell'UE	

GIURISPRUDENZA

3.1	10
Sfruttamento di manodopera, adeguamenti dell'impresa da valutare ai fini del controllo giudiziario	
3.2	10
I reati colposi in materia di salute e sicurezza	
3.3	12
Gestione di rifiuti non autorizzata: anche quelli "stoccabili" concorrono ai quantitativi massimi	
3.4	12
Falso in bilancio anche per la mancata indicazione degli importi a titolo di "garanzia"	

NORMATIVA

1.1

GDPR, l'attuazione della delega slitta al 21 agosto 2018

Il 25 maggio 2018 è divenuto applicabile all'interno del territorio dell'Unione Europea il Regolamento generale per la tutela dei dati personali n. 2016/679 (GDPR).

A fronte della piena efficacia delle disposizioni europee in materia di protezione dei dati personali, il Governo avrebbe dovuto esercitare entro sei mesi dalla pubblicazione della l. 25 ottobre 2017 n. 163 (Legge di delegazione europea) la delega ad esso assegnata per l'adozione di un decreto legislativo di adeguamento ed armonizzazione della normativa italiana a quella comunitaria.

Il decreto di recepimento del GDPR è stato trasmesso dal Governo alle Commissioni speciali il 10 maggio scorso, ma, dopo alcune settimane di esame, i relatori delle Commissioni Parlamentari chiamate a pronunciarsi sullo Schema di decreto legislativo non hanno ritenuto di poter procedere, evidenziando numerose criticità e molteplici profili di illegittimità costituzionale.

Anche il Garante, pur esprimendosi a maggioranza parere favorevole sullo schema di decreto legislativo, ha avanzato alcune critiche al testo in ordine, tra le altre, alle tematiche relative alla conservazione dei dati di traffico telefonico, alla prestazione del consenso dei minori e al riutilizzo di dati per la ricerca scientifica.

Il termine di recepimento della delega da parte del Governo slitta, quindi, al 21 agosto 2018.

Per tali ragioni, si avrà una fase di contemporanea vigenza delle disposizioni europee e del Codice della *Privacy* (D. Lgs. 196/2003) che troverà applicazione ove non in contrasto con il GDPR.

1.2

In vigore il nuovo Regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2018 la Delibera dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato del 15 maggio 2018 n. 27165 recante il nuovo Regolamento attuativo in

materia di *rating* di legalità. Tale strumento premiale, introdotto nel corso del 2016 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), è volto a differenziare le imprese virtuose valorizzando iniziative e investimenti aziendali negli ambiti della *compliance*, dell'etica e della trasparenza nella gestione del *business*.

Il testo a seguito dell'esame in consultazione pubblica prevede alcune modifiche, in particolare, relative ai requisiti per l'attribuzione del *rating*, che sono stati ampliati con l'introduzione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle modalità di verifica e all'attribuzione del *rating*, ora di unica competenza dell'AGCM, con l'eventuale ausilio di A.N.AC. per le verifiche di sua pertinenza.

1.3

Market abuse, approvato il decreto per armonizzare la normativa nazionale a quella europea

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 596/2014 in materia di abusi di mercato, allineando così la normativa nazionale a quella comunitaria.

Come evidenziato dal comunicato del CdM, il *market abuse* ricomprende l'"*insider dealing (abuso di informazioni privilegiate), le manipolazioni del mercato e la comunicazione illecita di informazioni privilegiate*", ovvero tutti quei comportamenti che impediscono e minano la trasparenza necessaria alla corretta operatività. Si tratta, pertanto, di fattispecie attualmente previste e punite dal TUF (articoli 184, 185 e 187 TUF) e presupposto della responsabilità degli enti.

Il provvedimento designa la Consob quale Autorità amministrativa competente a garantire la corretta applicazione del Regolamento, conferendole funzioni e poteri di applicazione diretta delle misure amministrative. Anche le sanzioni subiscono un forte inasprimento.

1.4

Codice Antimafia, predisposti due decreti attuativi della riforma

Il 16 maggio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva due decreti legislativi in attuazione del nuovo Codice Antimafia (Legge 161/2017).

Il primo testo *“Disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali, in attuazione dell’articolo 33, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161”* prevede l’incompatibilità delle figure elencate per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, assidua frequentazione con magistrati addetti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l’incarico, disponendo inoltre la vigilanza del Presidente della Corte di Appello sulle nomine a tali incarichi.

Il secondo provvedimento *“Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell’articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161”* introduce disposizioni per favorire l’emersione del lavoro irregolare nelle imprese sottoposte a vincolo, nonché il contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro, consentendo, ove necessario, l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali.

Le nuove norme sono volte a sostenere la continuazione o la ripresa dell’attività delle imprese sequestrate e confiscate, soggette ad amministrazione giudiziaria, con l’obiettivo *“di contrastare la presenza delle organizzazioni criminali nel tessuto economico e di offrire un’opportunità concreta di lavoro, nonché di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle professionalità acquisite, evitando che aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata siano destinate a fallire, producendo così rilevanti costi economici e sociali”*.

Il decreto stabilisce poi specifiche regole per queste imprese, riguardanti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e l’opponibilità dei provvedimenti sanzionatori in materia di lavoro e di legislazione sociale.



PRASSI

2.1

Garante *Privacy*, disponibile la procedura per la comunicazione dei dati di contatto del *Data Protection Officer*

Con proprio comunicato del 18 maggio 2018, il Garante *Privacy* ha reso noto di aver messo a disposizione una procedura *online* per la comunicazione dei dati del Responsabile della Protezione dei Dati o DPO (*Data Protection Officer*), procedura disponibile sul sito dell'Autorità.

È, infatti, necessario, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, che i soggetti pubblici e privati tenuti alla nomina del DPO comunichino al Garante *privacy* il nominativo del soggetto Responsabile della Protezione dei Dati, una volta avvenuta la designazione. Questa disposizione serve a garantire che le autorità di controllo possano facilmente raggiungere il Responsabile, il quale, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Ue, funge da punto di contatto tra il singolo ente ed il Garante.

2.2

La Banca d'Italia adotta una procedura per il *whistleblowing*

Con una comunicazione sul sito ufficiale lo scorso 2 maggio la Banca d'Italia ha illustrato le procedure adottate per le segnalazioni di violazioni normative e irregolarità gestionali.

Sono quindi stati attivati due nuovi canali telematici dedicati alla ricezione delle segnalazioni aventi a oggetto esclusivamente possibili violazioni normative o presunte irregolarità gestionali riscontrate presso intermediari vigilati.

I dipendenti e i collaboratori degli intermediari potranno inviare le segnalazioni (c.d. *whistleblowing*) alla casella di posta elettronica whistleblowing-vigilanza@bancaditalia.it, o, in alternativa, tramite posta ordinaria secondo le modalità descritte nella sezione dedicata del sito web. In conformità alla normativa in materia (art. 52-ter TUB, art. 4-duodecies TUF e legge 30 novembre 2017, n. 179), la Banca d'Italia assicura la riservatezza dei dati personali del segnalante.

Chi non è dipendente o collaboratore di un intermediario vigilato potrà invece inviare le segnalazioni alla casella di posta elettronica segnalazioniaziedali-vigilanza@bancaditalia.it o, in alternativa, via posta ordinaria secondo le modalità descritte nella sezione dedicata del sito web.

Per la clientela che intenda invece segnalare problemi nella propria relazione commerciale con un intermediario sono previsti strumenti diversi, specificamente dedicati alla tutela dei consumatori di servizi bancari e finanziari.

2.3

Whistleblowing: la proposta della Commissione Europea per una protezione più efficace dei denunciati all'interno dell'UE

La Commissione Europea ha recentemente adottato una proposta di direttiva per la protezione di coloro che denunciano violazioni del diritto UE, i c.d. *whistleblowers*. La Commissione ha infatti valutato come, a fronte della legislazione vigente, le persone che segnalano agli organi preposti, o riferiscono pubblicamente di illeciti consumatisi nell'ambiente lavorativo, non ricevano un'adeguata protezione a salvaguardia della propria incolumità e del pubblico interesse.

L'art. 1 della proposta di direttiva contiene l'elenco delle materie di diritto UE cui dovrebbe applicarsi lo standard minimo comune di tutela dei *whistleblowers*, tra cui figurano: gli appalti pubblici, i servizi finanziari, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la sicurezza dei prodotti, la sicurezza dei trasporti, la tutela ambientale, la sicurezza nucleare, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi e la salute e benessere degli animali, la salute pubblica, la protezione dei consumatori, la tutela della vita privata, la protezione dei dati e la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, ecc.

L'art. 4 introduce l'obbligo di predisporre un meccanismo di segnalazione degli illeciti e di *follow-up* delle denunce sia nel privato, per tutte le imprese con più di 50 dipendenti o con un fatturato annuo superiore ai 10 milioni di Euro, che nel pubblico, per tutte le amministrazioni statali e regionali e a tutti i comuni con più di 10.000 abitanti.

Gli strumenti proposti dalla Commissione mirano, da un lato, a garantire la riservatezza del denunciante

e a prevenire forme di ritorsione nei suoi confronti, dall'altro, a favorire un'adeguata divulgazione qualora la questione si riveli di particolare importanza per l'interesse pubblico.

La proposta dovrà ora passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio UE.

GIURISPRUDENZA

3.1

Sfruttamento di manodopera, adeguamenti dell'impresa da valutare ai fini del controllo giudiziario

Con la sentenza 17939/2018 la Cassazione è intervenuta in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-*bis* c.p., reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex articolo 25-*quiquies* del D. Lgs. 231/2001.

A seguito di un procedimento penale per il delitto di sfruttamento di manodopera, un'azienda agricola campana aveva subito il controllo giudiziario volto a impedire la reiterazione del reato contestato.

Nel ricorso alla Suprema Corte, l'impresa aveva tuttavia lamentato, tra l'altro, il fatto che il Tribunale non avesse correttamente valutato gli interventi di adeguamento nel frattempo realizzati in conformità alla normativa di settore.

Gli Ermellini, limitatamente al controllo giudiziario, hanno quindi annullato il provvedimento e rinviato al Tribunale per un nuovo esame.

Secondo la Cassazione, le argomentazioni dei giudici di merito "*non si confrontavano infatti con i rilievi difensivi, sorretti da documentazione, in ordine alla regolarizzazione dei lavoratori ed all'adeguamento dell'impresa alle prescrizioni antinfortunistiche*", aspetti che erano stati considerati essenziali ai fini dell'applicazione del provvedimento cautelare.

3.2

I reati colposi in materia di salute e sicurezza

Con la sentenza n. 16713/2018 la Suprema Corte di Cassazione torna ad esaminare la portata dei concetti di interesse e vantaggio della responsabilità amministrativa degli enti con specifico riguardo ai reati colposi.

La vicenda riguarda l'infortunio mortale occorso ad un lavoratore precipitato da un'altezza di dodici metri, a seguito dello sfondamento di una lastra di vetroresina posta sul tetto di un capannone, ove si trovava per effettuare la manutenzione delle grondaie.

L'ente veniva condannato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 in entrambi i giudizi di merito. La Corte d'Appello, nello specifico, imponeva il pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 258.230,00, rilevando un vantaggio dalla mancata adozione delle misure prevenzionistiche quali la nomina del RSPP, la valutazione del rischio specifico, la messa in sicurezza del luogo di lavoro e la formazione professionale dei lavoratori addetti.

La difesa impugnava la sentenza della Corte d'Appello, sostenendo *"l'inesistenza dell'interesse previsto dall'art. 25 septies del decreto legislativo n. 231 del 2001 necessario ad addebitare la responsabilità da reato all'ente"*, non potendo la società ricevere alcun interesse o vantaggio dal decesso del lavoratore.

Dal suo canto, la Cassazione riafferma con il provvedimento l'interpretazione dei concetti di interesse e vantaggio, precisando che l'interesse ricorre *"quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito (non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma) di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa"*.

Il vantaggio si concretizza invece *"quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica di impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto"*.

L'accertamento rimesso all'organo giudicante, osserva la Cassazione, è di verificare nel concreto se la violazione della normativa in materia di sicurezza rispondesse *ex ante* ad un interesse della società o abbia consentito alla stessa di conseguire un vantaggio: nel caso di specie, i giudizi di merito avevano acclarato il vantaggio economico indiretto dell'azienda in ragione del risparmio dei costi sostenuti.

3.3

Gestione di rifiuti non autorizzata: anche quelli “stoccabili” concorrono ai quantitativi massimi

Con la sentenza 18891/2018 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un soggetto imputato per attività di gestione di rifiuti (non pericolosi) non autorizzata, reato punito ai sensi dell’articolo 256, comma 1, lettera a, e comma 4 del D. Lgs. 152/2006, presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex articolo 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001.

L’impianto di gestione coinvolto nella vicenda aveva subito nel 2014 un controllo da parte degli organi ispettivi, i quali, ai fini dell’accertamento del quantitativo massimo di rifiuti gestibili dalla struttura, avevano considerato anche quelli già trattati ma non ancora sottoposti a test di prestazione.

Il ricorrente aveva quindi lamentato l’errata determinazione di tale quantitativo massimo. Il ricorso è stato tuttavia respinto dalla Suprema Corte, secondo cui, se si seguisse la tesi difensiva, “*si consentirebbe di fatto l’incontrollato ed indiscriminato allargamento delle quantità massime di rifiuti che possono essere gestite dagli impianti di trattamento*”.

Secondo la Corte “*ai fini dell’accertamento del rispetto delle quantità massime stoccabili, si deve tener conto dei rifiuti che, ancorché soggetti a procedura di recupero, non hanno ancora cessato tale qualifica*”.

3.4

Falso in bilancio anche per la mancata indicazione degli importi a titolo di “garanzia”

Con la sentenza 21672/2018 la Cassazione si è pronunciata in materia di false comunicazioni sociali di cui all’articolo 2621 del Codice civile, reato presupposto della responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001.

Nel caso in esame, un imprenditore era stato imputato per non avere riportato nel bilancio (alla voce “*Fondo rischi e vari*”) un importo di circa un milione di euro, pari al prezzo complessivo della vendita di alcuni appartamenti.

In relazione a tali contratti di vendita, l'imputato aveva infatti assunto l'impegno di prestare tutte le garanzie di legge agli acquirenti, restituendo loro gli importi corrisposti in caso di ordine di demolizione disposto dal Tribunale amministrativo, chiamato nel frattempo a pronunciarsi in ordine alla legittimità del permesso di costruire.

Nel ricorrere in Cassazione, la difesa aveva quindi evidenziato come tale tipologia di garanzia non rientrasse tra quelle per cui il Codice civile prevede l'obbligo di imputazione a bilancio. Di avviso opposto gli Ermellini, secondo i quali il reato di falso in bilancio può essere contestato anche nel caso in cui siano omesse informazioni riferibili a garanzie prestate in relazione ad un contenzioso pendente.

COMPLIANCE NEWSLETTER | MAGGIO 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI, PRASSI E GIURISPRUDENZA AL 31 MAGGIO 2018.

LA PRESENTE NEWSLETTER ILLUSTRATA LE PRINCIPALI NOVITÀ E ALCUNE QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE, E RAPPRESENTA DUNQUE UNO STRUMENTO MERAMENTE INFORMATIVO, IL CUI CONTENUTO NON VA UTILIZZATO COME BASE PER EVENTUALI DECISIONI OPERATIVE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI INVITIAMO A CONTATTARE IL VOSTRO PARTNER DI RIFERIMENTO O AD INVIARE UN'EMAIL A UFFICIOSTUDI@STUDIOPIROLA.COM